

PROTOCOLLO D'INTESA TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA
GENITORIALITA' NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE

TRA

.....

Corte d'Appello di Torino
Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino
Tribunale di Torino
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
Tribunale di Sorveglianza di Torino
Tribunale per i Minorenni di Torino
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino del Piemonte e della Valle
d'Aosta
Ufficio del Giudice di Pace di Torino
Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Torino
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
Camera Penale di Torino

Visti

gli art. 2, 3, 24 e 51 della Costituzione Italiana
gli art. 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del
Trattato di Lisbona,
la direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, inerente
l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al
lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro,
il D. lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e
successive modificazioni,
la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14/10/2005, che riconosce ai padri
liberi professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla
madre,
il D. lgs. n. 145/2005 di attuazione della Direttiva CE 2002/73 in materia di parità di
trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla
formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro,
il d. lgs. n. 198/2006 c.d. "Codice delle Pari Opportunità fra uomo e donna",
la l. 104/2006 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti,
il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.07.2007 circa
l'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 17 e 22 del d. lgs. n. 151/2001 a tutela e
sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26 della l. n. 335/1995,
il d. lgs. n. 5/2010 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE,
il Codice Deontologico Forense,
l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione della astensione degli avvocati dalle
udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC, nel testo valutato idoneo dalla
Commissione di Garanzia il 13.12.2007,
la delibera CSM del 23.10.2013 in tema di adozione negli uffici giudiziari di prassi
virtuose, volte a tutelare pienamente la condizione di maternità e genitoriale, con
riferimento a tutte le figure professionali impegnate negli stessi uffici,

la delibera 20/5/2009 del Consiglio Direttivo della Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta,

sulla base del presupposto che

- il fondamentale principio di eguaglianza non debba restare mera affermazione formale ma debba trovare concreta attuazione, essendo lo Stato esplicitamente impegnato dall'art. 51 della Costituzione a porre in essere azioni positive perché detto principio sia sostanziale e dunque concretamente vissuto dagli uomini e dalle donne;
- la costituzione con l'art. 37 tutela la maternità, imponendo che le condizioni di lavoro della donna debbano consentire l'adempimento di questa essenziale funzione e assicurare alla madre e al bambino una speciale protezione;

considerato

che la professione di avvocato si giova dell'apporto di donne e uomini che, con eguale preparazione e con specificità proprie di ciascun genere, sono strumento per la tutela dei diritti di libertà dell'individuo in applicazione dell'art. 111 Cost.;

che quindi la professione di avvocato deve essere serenamente esercitata da persone di genere femminile, le quali non solo non possono essere discriminate per la loro scelta di divenire madri, ma debbono essere protette in modo che tale loro scelta sia libera e non condizionata dall'inconciliabilità con l'attività difensiva.

Le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei rispettivi ruoli e competenze,

- condividono l'esigenza di un intervento atto ad assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, alle quali sono equiparate l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini della realizzazione di una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
- nel riconoscere la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne ed uomini, affermano la necessità di collaborare al fine di favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere attivamente le politiche di pari opportunità;
- intendono adottare, nell'esercizio delle rispettive funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di paternità e maternità ed alla realizzazione concreta dei principi di parità.

Tanto premesso,

1. Le parti firmatarie si impegnano reciprocamente a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense.
2. In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere ed a diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa ai fini della valutazione dello stato di gravidanza, di allattamento e delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico.
3. Il giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà conto dello stato di gravidanza della donna avvocatessa e della praticante abilitata e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, e in particolare dal D. lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, a prescindere dall'eventuale

sussistenza di patologie connesse a detto stato. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 d. lgs. n. 151/01, la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico dal quale risulti la sussistenza di patologie e/o complicazioni della gravidanza.

4. Le gravi necessità dei figli, specialmente se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono presi in considerazione dal giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico o di rinvio dell'udienza, anche per l'ipotesi in cui vi sia un prolungamento necessitato dell'attività giudiziaria.
5. Il giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio, o ricorrano gravi necessità relative ai figli minori fino ai tre anni di età..
6. La Cancelleria e gli avvocati, nello svolgimento di adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza al difensore, alla praticante ed alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli.

Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 cpp, informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.

Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tener conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.

Nei procedimenti in cui dovranno essere sentite persone minorenni, sia in sede civile che in sede penale, verranno fissate udienze in giorni e orari compatibili con lo stato di gravidanza e allattamento della legale ovvero, con riferimento al difensore genitore, ove ricorrano necessità comprovate dei figli nei primi tre anni di vita. Quanto sopra, temperando altresì il diritto dello stesso minore, del cui ascolto si tratta, ad essere convocato secondo i tempi previsti nel Protocollo sull'ascolto del minore nei procedimenti civili, sottoscritto in data 13.05.2013 dall'Ordine Avvocati Torino e dalla Magistratura del Distretto.


Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne la generale adozione.

Resta in ogni caso salva l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.


Torino, 14 dicembre 2017

Le parti firmatarie.


Il Presidente della Corte d'Appello di Torino




Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino




Il Presidente del Tribunale Ordinario di Torino



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino





Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino




Il Presidente del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta


La Procuratrice presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta




Il Coordinatore dei Giudici di Pace di Torino




La Presidente del CPO presso il Consiglio Giudiziario di Torino



La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino



La Presidente del CPO presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino



Il Presidente della Camera Penale di Torino

